

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge
6 agosto 2021, n. 113)*

APPROVATO CON DELIBERA DI GM n. 58 del 28/03/2025

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale

- quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a

protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2026, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2024-2026

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME) INDIRIZZO: PIAZZA DUOMO, 1 CODICE FISCALE: 00423040831 SINDACO: AVV. GINO SCIOTTO NUMERO DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE: 10 NUMERO DIPENDENTI IN SOVRANNUMERO AL 31 DICEMBRE: 20 (ex lavoratori ASU stabilizzati ai sensi del D. L. n.75/2023 e L.R. n. 01/2024 con deliberazione di G.M. n. 182 del 20/12/2024) di cui n. 9 (qualifica: Operatori ex cat. A); n. 7 (qualifica: Operatori Esperti ex cat. B); n. 4 (qualifica: Istruttori ex cat. C) NUMERO ABITANTI AL 31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE: 1569 TELEFONO: 090 936112 SITO INTERNET: WWW.COMUNE.GUALTIERI.ME.IT PEC: INFO@PEC.COMUNE.GUALTIERI.ME.IT	
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
Sottosezione di programmazione Valore pubblico	Documento Unico di Programmazione 2025-2027. Approvato in C.C. deliberazione n. 04 del 21/03/2025
Sottosezione di programmazione Performance	Piano della Performance 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24/05/2022 Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 17/02/2022
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2024
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	
Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa	Struttura organizzativa, suddivisa in due aree SGF e STA
Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2024.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";

- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

SEZIONE 5. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- con deliberazione C.C. n. 22 del 17.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di questo Ente;
- con deliberazione C.C. n. 03 del 15.04.2024 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato anni 2021/2025 approvato con parere favorevole reso con Decreto Ministero dell'Interno prot. n. 28925 del 14.03.2024;
- con deliberazione C.C. n. 9 del 17.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio anni 2021/2023;
- con deliberazione C.C. n. 10 del 17.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio anni 2022/2024;
- con deliberazione C.C. n. 11 del 17.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio anni 2023/2025;
- con deliberazione GM. N. 32 del 11.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il Bilancio di previsione anni 2025/2027;
- con deliberazione GM. N. 32/25 al fine di uniformarsi ai rilievi del Revisore Unico dei Conti (verbale n. 02/25) ed a riallineare i dati contabili a seguito di un errore di sistema registrato con riferimento al Bilancio di previsione anni 2025/2027;
- con deliberazione C.C. n. 5 del 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio anni 2025/2027;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 25 del 15.09.2022, avente ad oggetto: << Attivazione entrate proprie a seguito dichiarazione dissesto finanziario (art 251 c. 1, 3, 5 del D.Lgs. n. 267/2000)>>, con la quale sono state approvate per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 ai sensi del c. 2, commi 4 e 5 dell'art. 2511 del Tuel, la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi;

Visto l'art. 151 comma 8 bis del TUEL che testualmente recita << Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del codice giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce>>;